


Provincia di Bergamo
Comune di Lovere

P.G.T.



Adottato con DCC n° 21 del 04.08.2011

Approvato con DCC n° 1 del 19.01.2012

Publicato sul BURL n° 31 del 01.08.2012

Piano delle Regole

Prescrizioni sovraordinate

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA
dott. Ing. Luigi Benevolo
n.° 2444

TAV
C.1

Il Sindaco

Giovanni Guizzetti

L'assessore all'urbanistica

Roberto Zanella

STUDIO ARCHITETTI BENEVOLO

**Leonardo Benevolo
Alessandro Benevolo
Luigi Benevolo**

COLLABORATORI

**Francesca Traversi
Francesca Castagnari
Luca Gregorelli**

Uffici comunali: Franco Bonfadini



PIANO di GOVERNO del TERRITORIO

Piano per il governo del territorio di Lovere

Piano delle regole






C1 Prescrizioni sovraordinate





TAV D1C **QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE TUTELE DEI LAGHI INSUBRICI:
LAGO D'ISEO**

-  **Ambito di specifica tutela paesaggistica dei laghi insubrici**
[art. 19, commi 5 e 6]
-  **Laghi insubrici. Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale**
[art. 19, comma 4]
-  **Ambiti di elevata naturalità**

Dati fonte:
PTR della Lombardia — PIANO PAESISTICO — CARTOGRAFIE TEMATICHE

Le Previsioni Sovracomunali ed il PGT

La nuova legge regionale per il Governo del Territorio prevede un percorso di circolarità tra i diversi livelli di pianificazione territoriale; in particolare si prevede che nella determinazione delle politiche di intervento per i vari settori funzionali, le scelte da operare nel PGT si raccordino con le previsioni a scala provinciale, tenendo conto dei contenuti minimi di interesse sovracomunale che il PTCP deve definire, lasciando alla scala comunale la determinazione delle scelte più specifiche.

Quindi il PGT deve confrontarsi con gli altri strumenti, soprattutto con il PTCP, sia nella fase ricognitiva che in quella programmatica, per raccordarsi negli aspetti di rilevanza sovralocale:

- Localizzazione delle strutture ed infrastrutture sovracomunali;
- Attuazione ed articolazione degli indirizzi di tutela paesaggistica definiti dal PTCP;
- Attuazione dei criteri per l'individuazione delle aree agricole;
- Quadro di sviluppo socio-economico e di trasformazione territoriale.

Le tavole che seguono hanno quindi lo scopo di descrivere gli "scenari" che possono emergere dal confronto con il PTR, con il PTCP di Bergamo o con il Piano Socio-Economico della Comunità Montana dell'Alto Sebino, nelle parti che interessano il Comune di Lovere, e come questi contribuiscono a costruire il quadro ricognitivo e di programmazione del PGT.

AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE-PAESISTICO (TAVOLA D)^(o)**a) elenco dei comuni assoggettati alla disciplina dell'art. 17, "ambiti di elevata naturalità"**

<i>10) Valli dell'Iseo e del Cherio</i>	
Castione della Presolana	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Onore	idem
Fino del Monte	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Rovetta	idem
Songavazzo	idem
Cerete	idem
Sovere	idem
Bossico	idem
Lovele	idem
Solto Collina	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Riva di Solto	idem
Fonteno	idem
Parzanica	idem
Tavernola	idem
Vigolo	idem
Predore	idem
Viadanica	idem
Adrara San Martino	idem
Adrara San Rocco	idem
Foresto Sparso	terr. com. al di sopra della linea di liv. 400 m.
Villongo	idem
Credaro (1)	idem
Gandosso	idem
Castelli Caleppio (1)	idem
Grumello del Monte	idem
Endine Gaiano	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Ranzanico	idem
Bianzano	idem
Monasterolo del Castello	idem
Gaverina	idem
Casazza	idem
Viganò San Martino	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Borgo di Terzo	idem
Luzzana	idem

Abaco:
LOVERE
 NEWCOD: 16128
 PROVINCIA: Bergamo
[ART. 17](#): "ambiti di elevata naturalità", assoggettati alla disciplina dell'ART. 17, comma 1
 FASCIA: Prealpina

TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.T.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE**Art. 17 (Tutela paesistica degli ambiti di elevata naturalità)**

1. Ai fini della tutela paesistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.
2. In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
 - b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
 - c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
 - d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;
 - e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazioni provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.

3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella [tavola D](#) e nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985, ad esclusione degli ambiti disciplinati dall'articolo 18.

4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G., a fronte degli studi paesistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2.

5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.

6. Negli ambiti di cui al presente articolo gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione:

- a) la realizzazione di nuove attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale e in piani urbanistici attuativi, in tali casi il piano attuativo è definito di interesse sovracomunale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della l.r. 23/1997;
- b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
- c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di

mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.

7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l'accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.

8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al comma 12, purchè gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità del costruito preesistente;
- b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
- c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;
- d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
- e) piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici;
- f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesistico delle stesse;
- g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale Vigente

9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto del contesto paesistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a:

- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.T.R.;
- Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006;
- "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvati con d.g.r. n. 11045 dell'8 novembre 2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002;
- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi approvati con d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005 (Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40.) e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006);
- "Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica" approvato con d.g.r. n. 48470 (pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.);
- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r.

10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento.

11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in "I criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici" approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, esclusivamente nelle seguenti situazioni:

- a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni;
 - b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano;
- al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al comma 8.

Art. 19 ((Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi))

1. Ai fini della tutela del paesaggio lombardo, assumono specifica rilevanza la ricchezza e diversa connotazione dei numerosi laghi presenti sul territorio regionale. In riferimento alle diverse tipologie di specchio lacuale e relativi contesti, con specifico riferimento alle procedure di legge per la tutela dei territori contermini, come definiti dalla lettera b) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/04, valgono le seguenti indicazioni paesaggistiche:

- Laghi alpini. La priorità paesaggistica è la preservazione dell'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre e delle aree contermini. Vanno in tal senso attentamente considerati interventi di prelievo idrico e interventi di trasformazione delle sponde e dell'immediato intorno, tenendo conto anche delle indicazioni di cui al punto 1.1 della Parte prima degli Indirizzi di tutela del presente piano.
- Laghi prealpini e collinari. Le priorità paesaggistiche sono la preservazione dell'elevato grado di naturalità e la valorizzazione delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche, con specifico riferimento al sistema di insediamenti di interesse storico e delle presenze archeologiche che li caratterizza. Assume specifico rilievo, in termini di valorizzazione paesaggistica, la promozione di forme di fruizione compatibili con l'ambiente, correlate alla valorizzazione dei beni culturali locali. Le province e i parchi tramite la definizione dei contenuti paesaggistici dei propri P.T.C. valutano in tal senso le migliori modalità di correlazione e messa a sistema dei predetti ambiti con la previsioni di rete verde e percorsi di fruizione paesaggistica.
- Laghetti di cava. La priorità paesaggistica è il recupero ambientale e paesaggistico volto alla costruzione o al ripristino degli elementi di correlazione con il paesaggio locale. La diffusa presenza di specchi d'acqua artificiali che caratterizza alcune aree della pianura rende necessario uno sforzo comune degli enti preposti per orientare il recupero funzionale e paesaggistico dei diversi siti secondo azioni coordinate in una logica di sistema, prendendo in attenta considerazione:
 - o le problematiche ambientali per la tutela delle acque sotterranee e di superficie anche a fronte dei possibili fenomeni di eutrofizzazione,
 - o la compatibilità ambientale e paesaggistica dei laghetti con il contesto pianiziale padano,
 - o le necessità di interventi di difesa del territorio in prossimità dei corsi d'acqua,
 - o le relazioni con la rete ecologica,
 - o i rapporti potenziali con la rete verde provinciale di ricomposizione paesaggistica,
 - o le indicazioni del P.T.C.P relative al sistema dei percorsi di fruizione e ai sistemi, ambiti ed elementi di tutela e valorizzazione paesaggistica,
 al fine di individuare le opportunità di riqualificazione migliorativa del paesaggio locale in riferimento alla valorizzazione turistico-fruitiva del sito, alla realizzazione di bacini di riserva idrica, alla creazione di nuove zone umide, alla copertura degli invasi orientata alla ricomposizione paesaggistica del territorio, secondo quanto indicato anche al punto 4.1 della Parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano.

2. I Laghi di Mantova

3. I grandi laghi in subrici, Maggiore, Como e Lecco, Lugano, Iseo, Idro e Garda, costituiscono individualmente e nel loro insieme, per estensione e particolare connotazione, una specificità del paesaggio di Lombardia di rilevanza sovregionale. La Regione persegue l'attenta salvaguardia delle connotazioni paesaggistiche specifiche e l'attenta valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e culturali degli ambiti dei grandi laghi secondo quanto indicato nei successivi commi.

4. A tutela dei singoli laghi di cui al comma 3, viene individuato un ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, come indicato nella tavola D, definito prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del *bacino idrografico* e delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio di ogni singolo lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o delimitazioni di specifiche aree di tutela già vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i seguenti obiettivi:

- La preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi aperti, costituiti da boschi, terrazzamenti e coltivazioni tipiche, alberate, parchi e giardini che connotano i versanti prealpini e gli ambiti pianeggianti non urbanizzati,

- La salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale, con specifica attenzione alla tutela delle connotazioni morfologiche che li contraddistinguono sia in riferimento alla definizione dello scenario del lago sia quali aperture, in termini visuali ma non solo, verso contesti paesaggistici più distanti ai quali il lago è storicamente relazionato,

- Il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e dell'edilizia tradizionale, con specifica attenzione sia ai caratteri morfologici, materici e cromatici che li caratterizzano, sia al contesto paesaggistico di riferimento con specifica attenzione alla tutela del sistema di percorrenze lago-monte, lungolago e di mezza costa che ne ha storicamente definito la struttura di relazioni, tenendo conto in proposito anche di quanto indicato al punto 2.3 della Parte prima degli Indirizzi di tutela del presente piano,

- Il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l'attenta individuazione delle aree di trasformazione urbanistica al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze- coltivi, che caratterizza i versanti e le sponde del lago, evitando pertanto sviluppi urbani lineari lungo la viabilità ed indicando le aree dove dimensioni ed altezza delle nuove edificazioni devono essere attentamente commisurate alle scale di relazione e ai rapporti storicamente consolidati tra i diversi elementi del territorio,
- L'attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola, tenendo conto dei caratteri propri del paesaggio rurale tradizionale e dei sistemi di relazioni che lo definiscono, privilegiando collocazioni limitrofe a insediamenti e nuclei esistenti,
- L'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture della mobilità e di impianti, reti e strutture per la produzione di energia, tenendo conto dell'elevato grado di percepibilità degli stessi dallo specchio lacuale e dall'intero bacino, e della necessità, sopraevidenziate, di preservare la continuità dei sistemi verdi e di salvaguardare continuità e riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze- coltivi,
- La migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e ricomposizione paesaggistica dei versanti,
- La promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile, anche in correlazione con la promozione della rete sentieristica di interesse escursionistico e storico-testimoniale e dei beni ad essa connessi,
- La promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione del paesaggio volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione delle identità della tradizione e della cultura locale, con particolare attenzione alla costruzione o al ripristino degli elementi di integrazione e correlazione con i sistemi di relazione e i caratteri connotativi del contesto paesaggistico sopraevidenziati,
- La tutela organica delle sponde e dei territori contermini come precisato nel successivo comma 5;
- Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla disciplina a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell'articolo 138 del D. Lgs. 42/04.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale Vigente

5. I territori contermini ai laghi di cui al precedente comma 3, come definiti dalla lettera b) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ed inclusi i centri abitati e lo specchio lacuale, costituiscono l'ambito di maggiore caratterizzazione per la compresenza, in stretta e reciproca relazione, di valori storico-culturali e naturalistici, la cui capacità attrattiva per la residenza e il turismo induce forti pressioni trasformative di potenziale rischio per l'integrità del delicato assetto paesaggistico; in questi territori le priorità di tutela e valorizzazione del paesaggio sono specificamente rivolte a garantire la coerenza e organicità degli interventi riguardanti sponde e aree contermini ai fini salvaguardare l'unitarietà e la riconoscibilità del lungolago, la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione devono quindi porre specifica attenzione alle seguenti indicazioni paesaggistiche, che specificano ed integrano quanto indicato al precedente comma 4:

- salvaguardia delle sponde nelle loro connotazioni morfologiche e naturalistiche, strettamente relazionate con i caratteri culturali e storico-insediativi, che contribuiscono a definire identità, riconoscibilità e valori ambientali della consolidata immagine dei paesaggi rivieraschi, con specifica attenzione alla conservazione degli spazi ineditati, al fine di evitare continuità del costruito che alterino la lettura dei distinti episodi insediativi;
- conservazione dei compendi culturali di particolare caratterizzazione delle rive dei laghi, come le ville costiere con i relativi parchi e giardini, gli edifici di servizio (serre, portinerie, rustici ecc.), le darsene e gli approdi, con particolare attenzione alla salvaguardia del rapporto storicamente consolidato tra insediamenti e/o ville con la rete dei percorsi e il sistema giardini-bosco;
- preservazione delle coerenze materiche, cromatiche e dimensionali che contraddistinguono il suddetto sistema evitando di introdurre elementi dissonanti o impropri e salvaguardando i caratteri compositivi storici tanto delle architetture quanto dei giardini, per i quali si dovrà porre attenzione all'integrazione di elementi vegetali ammalorati con individui arborei o arbustivi della stessa essenza o di essenze compatibili sia botanicamente che paesaggisticamente;
- valorizzazione del sistema fruizione pubblica del paesaggio lacuale costituito da accessi a lago, percorsi e punti panoramici a lago correlato all'estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o a traffico limitato, con previsione di adeguate strutture di sosta a basso impatto visivo, escludendo di massima il lungolago. Particolare cautela dovrà essere posta nell'inserimento degli elementi di arredo urbano, di pavimentazioni e di eventuali piantumazioni che sono preferibilmente da coordinare a livello sovracomunale per valorizzare il sistema lungolago nella sua organicità;
- valorizzazione dei servizi di trasporto lacuale, le cui linee costituiscono percorsi di fruizione panoramica dello scenario lacuale di particolare rilevanza, come evidenziato nella Tavola E del presente piano alla voce tracciati guida paesaggistici, e attenta valutazione paesaggistica degli interventi relativi a nuovi approdi e porti per mezzi nautici privati, definendo in tal senso criteri di indirizzo condivisi a livello sovracomunale e sovraprovinciale, ove necessario;

- recupero degli ambiti degradati o in abbandono inquadrato in programmi organici sovracomunali di ricomposizione paesaggistica del sistema spondale e del lungolago, prioritariamente rivolti a sostenere l'offerta di forme di turismo e fruizione sostenibile;
- promozione di azioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica delle infrastrutture ricettive per la fruizione e la balneazione, e contenimento e migliore integrazione nel paesaggio di campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari, valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;
- salvaguardia dello specchio lacuale con particolare attenzione al massimo contenimento di opere e manufatti che insistono sullo stesso, comprese le strutture galleggianti, da verificarsi attentamente in riferimento alle interferenze visuali, simboliche e di coerenza con il contesto storico-culturale oltre che ambientale.

6. Nei territori di cui al comma 5:

- è comunque esclusa la realizzazione di: nuovi impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuove cave ed attività estrattive o di lavorazione inerti, nuovi centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- la previsione di nuovi porti o approdi deve essere oggetto di attenta valutazione paesaggistica nei P.T.C. di parchi e province con riferimento alle previsioni di sviluppo dell'intero bacino lacuale; comunque, la realizzazione di interventi relativi a nuovi approdi, nuovi porti o ampliamenti oltre il 20% di quelli esistenti, è subordinata all'attenta valutazione paesaggistica con province, parchi, comuni interessati e contermini, consorzi lacuali, anche tramite convocazione di specifica conferenza dei servizi, al fine di verificarne l'accettabilità dell'impatto rispetto alle indicazioni di cui al precedente comma 5, nonché la coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, porto o approdo e aree e strutture contermini, prevedendo del caso adeguati interventi e opere di integrazione e correlazione tra questi e il paesaggio urbano e naturale circostante;
- tutti i comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela dei laghi di cui all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, devono seguire, ai fini dell'approvazione degli atti costituenti il Piano di governo del territorio (PGT), la procedura indicata al comma 8 dell'art. 13 della l.r. 12/2005, per la verifica regionale sul corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente articolo.

7. Nei territori di cui al precedente comma 5, sino a quando i comuni, in coerenza con quanto indicato dai P.T.C. delle province e dei parchi ove esistenti, non avranno provveduto all'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica sulla base delle indicazioni dei commi 4, 5 e 10 del presente articolo, si applicano le norme dei piani urbanistici e territoriali vigenti esclusivamente in riferimento ai territori di cui alle successive lettere a) e b), assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti nella d.g.r. 2121/06 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12:

a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrare dai comuni;

b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano.

8. Nei territori di cui al precedente comma 5, inoltre, sino a quando i comuni, in coerenza con quanto indicato dai P.T.C. delle province e dei parchi ove esistenti, non avranno provveduto all'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica, al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b), del precedente comma, non possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo gli interventi di seguito indicati, che dovranno comunque attenersi agli indirizzi progettuali contenuti nella d.g.r. 2121/2006

“Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti non superiori al 10%, purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità morfologiche e stilistiche dell'insediamento storico e/o tradizionale in cui si inseriscono;
- opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
- utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;
- opere relative alla bonifica, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
- opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesistico delle stesse;
- eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 4,50.

9. Negli ambiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 7, sono comunque sospesi, fino all'approvazione del PGT, tutti i piani attuativi non ancora adottati che non siano specificamente finalizzati al recupero o alla riqualificazione di ambiti urbanizzati esistenti, secondo principi compositivi di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri propri del tessuto edificato storicamente consolidato e di attenta ricostruzione e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità.


10. Per i singoli laghi di cui al comma 3, fatte salvo quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5, vengono di seguito indicate alcuni sistemi ed elementi e specifiche connotazioni da assumere quale ulteriore riferimento per la tutela e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche che li distinguono:

.....

Lago d'Iseo:

- Salvaguardia e valorizzazione degli interessanti episodi di architettura del „900, in particolare del Liberty, inseriti nel pittoresco contesto di edilizia spontanea, evitando interventi che ne alterino i caratteri distintivi;
- Salvaguardia dell'articolata morfologia dei versanti che vede l'alternarsi di pareti rocciose, versanti boschivi, coltivi e alte conche e terrazzi che prospettano sull'intero ambito, come riferimento per l'attenta valorizzazione dei nuclei minori e della viabilità secondaria in alternativa alla diffusione estensiva di seconde case
- Tutela di Monte Isola, che conferisce all'intero Lago d'Iseo una specificità paesaggistica, ponendosi come luogo del lago percepibile da entrambe le coste; per questa sua eccezionale esposizione richiede una particolare attenzione nella conservazione dei caratteri peculiari tramite: la tutela degli insediamenti storici costieri e dei loro elementi tipologici, la limitazione degli interventi viabilistici di mezza costa, la preservazione dell'integrità dell'intorno dell'importante landmark del Santuario della Madonna della Ceriola, posto in posizione dominante sulla montagna;
- Valorizzazione del rapporto con la Val Camonica e i luoghi di testimonianza dell'antica civiltà Camuna.

Il Piano di coordinamento provinciale di Bergamo




E2 PAESAGGIO E AMBIENTE—estr. Tav 2.2.g—Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio



Rielaborazione dati fonte:
CARTOGRAFIE TEMATICHE PTCP – provincia di Bergamo

Il Piano di coordinamento provinciale di Bergamo



E5 ALLEGATI

estr. Tav 5.4.g—Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica

Rielaborazione dati fonte:
CARTOGRAFIE TEMATICHE PTCP – provincia di Bergamo

Art. 4 Criteri generali della normativa

1. La normativa di Piano disciplina gli interventi da questo individuati secondo tre diversi livelli di regolamentazione:

- a. prescrizioni;
- b. direttive;
- c. indirizzi.

2. Le “prescrizioni” sono indicazioni vincolanti della disciplina di Piano, hanno valore cogente e prevalgono sugli strumenti urbanistici generali e attuativi alla scala sub provinciale e comunale.

Le prescrizioni riguardano principalmente gli ambiti e gli elementi a valenza paesistica, la difesa del suolo e le infrastrutture della mobilità di cui alle Tav. E1, E2, E3 per quanto indicato come prescrittivi dai relativi articoli e concernono:

- a. le aree ad elevata pericolosità idrogeologica;
- b. gli ambiti e gli elementi di rilevante valenza paesistica;
- c. gli ambiti di riqualificazione paesistica e di connessione dei sistemi verdi (reti ecologiche);
- d. le infrastrutture per la mobilità di interesse provinciale;
- e. gli insediamenti di interesse provinciale.

Le prescrizioni del PTCP non comprendono i territori dei Parchi Naturali Regionali, Parchi Regionali, Riserve e Monumenti Naturali (disciplinati dai relativi Piani Territoriali di Coordinamento e dai Piani delle Riserve vigenti).

3. Le “direttive” si riferiscono alla indicazione di finalità e modalità operative da osservarsi nella pianificazione alla scala sub provinciale e comunale relativamente ad aree e ambiti a varia finalità e localizzazione, nonché per la formazione di altri atti amministrativi e regolamentari degli Enti Locali, quando questi abbiano rilevanza programmatica e/o pianificatoria in materia urbanistica, ambientale, paesistica e di pianificazione del territorio rurale e comunque ineriscano le materie disciplinate dal PTCP.

Le direttive sono orientate in particolare alle questioni e alle problematiche insediative e agli elementi non prescrittivi della valenza ambientale del PTCP.

Dalle direttive gli strumenti urbanistici di carattere sub provinciale o locale possono discostarsi motivatamente.

4. Gli “indirizzi” costituiscono elementi di carattere orientativo.

Art. 5 Documenti del PTCP

1. Il PTCP si è strutturato attraverso la predisposizione della seguente documentazione di analisi e di progetto:

- Documenti di corredo, illustrativi dello stato di fatto del territorio;
- Studi preliminari e di settore;
- Elaborati costitutivi del Piano;
- Allegati.

Art. 6 Elaborati costitutivi del PTCP

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo è costituito dai seguenti documenti:

Relazione generale

Norme di attuazione Cartografia:

E1 SUOLO E ACQUE

TAV.1 Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio n.13 1:25.000

Tavola d'insieme n. 1 1:75.000

E2 PAESAGGIO E AMBIENTE

TAV.2.1 Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio n. 1 1:75.000

TAV.2.2 Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio n.13 1:25.000

Tavola d'insieme n. 1 1:75.000

E3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

TAV.3 Quadro integrato delle reti e dei sistemi n.13 1:25.000

Tavola d'insieme n. 1 1:75.000

E4 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI INSEDIATIVI

TAV.4 Quadro strutturale n.13 1:25.000

Tavola d'insieme n. 1 1:75.000

E5 ALLEGATI

TAV.5.1 Perimetrazione degli ambiti territoriali n. 1 1:75.000

TAV.5.2 Vincolo idrogeologico (R.D.3267/23) - Piano Stralcio per

l'Assetto Idrogeologico (PAI) n. 1 1:75.000

TAV.5.3 Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99

n. 1 1:75.000

TAV.5.4 Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica n.13 1:25.000

TAV.5.5 Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale

n. 1 1:75.000

TAV.5.6 Centri e nuclei storici - Elementi storico architettonici

n.13 1:25.000

Repertori

Studio per la valutazione d'incidenza del PTCP sui pSIC

Le informazioni e le indicazioni desumibili dalle tavole allegate al PTCP devono essere riferite ai valori leggibili propri della scala di stesura.

Art. 7 Allegati al PTCP: significato e valore

1. I documenti e la cartografia allegati al PTCP del precedente art. 6 sono da considerarsi elaborati di riferimento ai fini dell'applicazione della presenti Norme e assumono funzione di direttiva e/o di indirizzo per la pianificazione sub provinciale e locale ai sensi del precedente art.4, commi 3 e 4.

Art. 8 Analisi e studi di settore del territorio: significato e valore

1. I contenuti delle analisi e degli approfondimenti di settore e le indicazioni operative proposti nei documenti finali degli studi di settore medesimi costituiscono elementi conoscitivi che le Amministrazioni interessate possono direttamente assumere come elementi di riferimento per la pianificazione comunale o dai quali possono discostarsi attraverso approfondimenti che caratterizzino la strumentazione comunale secondo il principio del maggiore dettaglio.

Art. 12 Insedimenti di carattere sovracomunale – Piani attuativi di interesse sovracomunale

1. Sono considerati di carattere sovracomunale:

- a. Le attrezzature e i servizi il cui bacino potenziale di utenza supera il doppio del potenziale insediativo previsto dallo strumento urbanistico comunale espresso in abitanti teorici; non sono comunque considerati di carattere sovracomunale le attrezzature e i servizi dimensionati per un bacino potenziale di utenza inferiore a 5.000 abitanti.
- b. I nuovi insediamenti produttivi con superficie fondiaria complessiva superiore a 250.000 mq o con superficie territoriale superiore a 500.000 mq.
- c. Gli insediamenti commerciali di nuova previsione definiti dalla normativa vigente quali grandi strutture di vendita e quelli costituiti da un organismo unitario di medie strutture di vendita con superficie lorda di pavimento complessiva superiore a 10.000 mq, fermo restando che il Piano di Settore potrà individuare come sovracomunali organismi di entità inferiore in rapporto a specifiche peculiarità degli ambiti territoriali di riferimento.

d. Gli insediamenti di carattere sovracomunale aventi interesse provinciale individuati e disciplinati dagli artt. 60 e 101 delle presenti norme.

Gli interventi concernenti le sopra indicate tipologie, sono soggetti alla disciplina dei commi seguenti.

2. Preventivamente all'inserimento nel PRG o nella variante generale o parziale allo strumento urbanistico, anche a procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97, di previsioni relative agli insediamenti di cui al comma 1, oppure preventivamente all'attivazione, per la realizzazione del medesimo tipo di interventi, di procedure di Sportello Unico, i Comuni promuovono specifici Tavoli Interistituzionali con i Comuni del bacino potenzialmente interessato, non necessariamente coincidente con l'Ambito di cui all'art.11, con i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane competenti per territorio qualora la variante investa aree interessate da rete irrigua, e con la Provincia al fine di assumere i necessari pareri, e di concertare ove possibile le modalità di intervento e le forme perequative e compensative.

Il parere della Provincia ha carattere vincolante.

Il Comune promuovente il Tavolo Interistituzionale indica, nel relativo atto di iniziativa, le Amministrazioni Comunali comprese nel bacino di cui sopra.

L'invito alla partecipazione deve in ogni caso essere trasmessa alla Provincia, la quale, con propria delibera di Giunta, può, entro venti giorni dalla ricezione dell'atto, estendere la partecipazione ad altre Amministrazioni comunali il cui intervento ritenga necessario o opportuno e formula il proprio parere vincolante.

3. Per l'approvazione degli interventi di cui al comma 1, lett. b. e c. è obbligatorio il ricorso al Piano attuativo di interesse sovracomunale con la procedura di cui all'art.3, comma 18 della L.R. 1/2000, fatta salva la promozione di procedura di programmazione negoziata o di Sportello Unico.

Detti atti precisano inoltre le disposizioni del PTCP, sviluppandone sia l'aspetto conoscitivo, sia l'aspetto programmatico e delle scelte insediative.

4. In ogni caso, agli atti di cui ai commi precedenti, è allegata la documentazione relativa ai pareri ed alle eventuali intese raggiunte.

5. Per le varianti delle destinazioni urbanistiche relative agli insediamenti di carattere sovracomunale di cui all'art. 60, comma 2, punto 2, lettera b, preventivamente all'inserimento nel PRG o nella variante generale o parziale allo strumento urbanistico, anche a procedura semplificata, i Comuni promuovono specifico tavolo interistituzionale con la Provincia al fine di assumere il necessario parere preventivo vincolante relativamente agli aspetti inerenti la componente paesistica del PRG redatta a supporto dello strumento urbanistico o della sua variante.

Art. 16 Linee guida

1. La Provincia predispose ed approva, con le procedure di cui ai commi successivi, apposite Linee guida, recanti gli indirizzi e le direttive specifiche per materie necessitanti di attività di coordinamento generale, costituite, in prima attuazione del Piano, dalle seguenti :

- a. Linee guida per l'inserimento ambientale delle infrastrutture per la mobilità e per la progettazione paesistica negli ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica;
- b. Linee guida per il coordinamento dei criteri di esplicitazione degli elementi di rilevanza paesistica e degli indirizzi di tutela nelle unità di paesaggio;
- c. Linee guida per la progettazione paesistica –ambientale delle reti ecologiche di livello comunale e sovracomunale;
- d. Linee guida per il coordinamento delle procedure semplificate di variante, modifica o adeguamento del PTCP con le procedure di approvazione di strumenti, Piani e Programmi previsti dalla vigente legislazione;
- e. Linee guida per il dimensionamento e l'individuazione degli sviluppi insediativi, per la verifica dell'impatto ambientale e della qualificazione architettonica ed urbanistica degli interventi di trasformazione territoriale ed edilizia.

2. Le previsioni contenute nelle Linee guida, in rapporto ai livelli di efficacia definiti all'art.4, hanno natura di indirizzi e direttive, e possono introdurre prescrizioni solo se costituenti attuazione o specificazione di prescrizioni già presenti nel Piano. La previsione di nuove prescrizioni comporta modifica al Piano, da approvarsi con le procedure di cui al successivo art.22, comma 3.

Il Piano di coordinamento provinciale di Bergamo

3. Le linee guida sono approvate dal Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta Provinciale, previo parere della Conferenza dei Comuni, che si intende reso favorevolmente alla decorrenza di 45 giorni dalla richiesta ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione.

4. Qualora l'approvazione delle Linee guida comporti effetti di variante, modifica o adeguamento del PTCP, anche diverso da quello di cui al comma precedente, si osservano le disposizioni di cui all'art. 21, commi 3 e seguenti. e art.22, commi 3 e 6.

5. Le Linee guida di cui al precedente comma 1 punto e) hanno importanza prioritaria e si configurano come direttive ai sensi dell'art. 4, comma 3 delle presenti NdA e sono approvate dal Consiglio Provinciale entro un anno dalla data di efficacia del PTCP.

Art. 26 Redazione degli strumenti urbanistici comunali – PRG e loro varianti

1. Il PTCP è strumento che incide sulla predisposizione degli strumenti urbanistici comunali i quali dovranno:

- individuare alla propria scala gli elementi normati dal PTCP, eventualmente integrando o correggendo le indicazioni cartografiche con adeguate ricognizioni, implementandone l'aspetto conoscitivo;
- contenere le indicazioni delle linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale;
- uniformarsi agli obiettivi generali;
- recepire le prescrizioni;
- rapportarsi alle direttive dalle quali potranno discostarsi motivatamente;
- verificare l'aderenza alle condizioni locali agli indirizzi;
- riconoscere i beni indicati nei repertori allegati al PTCP con l'individuazione nella cartografia.

2. Qualora il PRG comprenda previsioni di elementi di carattere sovracomunale, di cui all'art.12, dovrà essere seguita la procedura di cui ai punti 2 e 5 del medesimo articolo.

Art. 27 Valutazione della compatibilità fra strumenti urbanistici comunali e PTCP

1. Ai sensi dell'art.3, comma 18, della L.R. 1/2000 la Provincia valuta la compatibilità degli strumenti urbanistici generali comunali con il PTCP, garantendo il confronto con i Comuni interessati.

2. I Comuni, successivamente all'adozione di strumenti urbanistici generali o di loro varianti nonché di Piani attuativi di interesse sovracomunale, dovranno trasmettere gli atti alla Provincia, contestualmente al loro deposito.

3. La valutazione di compatibilità riguarda la verifica della coerenza complessiva dell'impostazione generale e delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali rispetto ai diversi livelli delle disposizioni del PTCP.

4. Nel caso di scostamento motivato da elementi aventi valore di direttiva le motivazioni saranno oggetto di valutazione congiunta.

5. La Provincia provvederà alla verifica di compatibilità con i contenuti del proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, esprimendosi entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, decorsi i quali senza alcun provvedimento, il Comune potrà procedere alla approvazione definitiva.

6. Ove siano riscontrati elementi di non compatibilità, il Comune procederà ai conseguenti adeguamenti (art.3, comma 19, L.R. 1/2000).

7. In osservanza dei principi di copianificazione e partecipazione, nonché al fine di assicurare la contestuale valutazione dei vari interessi pubblici tramite la raccolta di specifiche osservazioni e proposte, il Comune, in fase di formazione degli strumenti urbanistici generali e relative varianti generali, indice la consultazione con la Regione, la Provincia e le altre Amministrazioni interessate. La consultazione può altresì estendersi, su richiesta del Comune, alla valutazione preliminare, da parte della Provincia, degli aspetti ricognitivi, progettuali e normativi dello strumento in elaborazione. Analoga consultazione preliminare può, per iniziativa del Comune, essere effettuata relativamente all'elaborazione di Piani attuativi contenenti elementi di interesse sovracomunale.

8. La Giunta Provinciale, entro 90 giorni dalla data di approvazione del PTCP, individua i criteri e le procedure per la valutazione di compatibilità dandone comunicazione alla Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane.

TITOLO II**PAESAGGIO E AMBIENTE****Cap. 1 - Valenza paesistica del PTCP****Art. 46 Valenza paesistica del PTCP**

1. Il PTCP si configura come Piano Paesistico di maggiore definizione rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 delle NTA del PTPR.

2. Il PTCP riconosce ed assume il paesaggio come contesto complessivo nel quale si attua e si sviluppa la vita delle popolazioni, ne valuta e definisce gli elementi che conservano ancora i caratteri della naturalità e quelli che si sono strutturati attraverso le modificazioni che il processo di antropizzazione ha via via determinato, in funzione degli interventi che l'evoluzione delle esigenze singole e collettive hanno richiesto nel tempo.

Ne valuta quindi le valenze e i caratteri qualitativi e ne definisce gli elementi di tutela, di valorizzazione e di riqualificazione.

Art. 47 Obiettivi generali della disciplina paesistica

1. Il PTCP persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri ambientali e paesistici in tutti i loro valori ancora presenti e favorire la riqualificazione delle situazioni compromesse;
- perseguire il necessario equilibrio tra i contesti naturali e ambientali, le strutture agricole e i sistemi insediativi;
- favorire e incentivare tutte le condizioni socioeconomiche, urbanistiche, produttive necessarie al mantenimento dei caratteri del paesaggio in ciascuna delle sue componenti e nel loro insieme;
- definire e promuovere tutti i possibili indirizzi di intervento che consentano di proporre nuovi elementi costitutivi del paesaggio, in particolare ove si verifichi la necessità di interventi di compensazione e di mitigazione rispetto a situazioni insediative e infrastrutturali che possano generare impatto ambientale con particolare riferimento al paesaggio rurale.

Art. 48 Livelli di regolamentazione

1. Il PTCP richiama tutte le norme di tutela e salvaguardia della vigente legislazione europea, nazionale e regionale.

2. Le indicazioni contenute nelle NdA che non siano specificamente indicate come prescrizioni o come direttive hanno valore di indirizzo e come tali potranno essere direttamente assunte all'interno degli strumenti urbanistici comunali o derogate a seguito di specifici studi di maggiore dettaglio da allegarsi agli strumenti urbanistici stessi.

3. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno prescrittivamente disciplinare, in rapporto ai livelli di regolamentazione sopra indicati, gli interventi negli ambiti con prevalenti presenze naturalistiche e ambientali e quelli sul paesaggio rurale e sul patrimonio edilizio esistente negli ambiti urbani, nonché gli elementi necessari al mantenimento e alla valorizzazione delle caratteristiche architettoniche degli edifici isolati di pregio e degli altri manufatti costituenti memoria storica o aventi valenza ambientale e paesistica.

Art. 49 Le Unità tipologiche di paesaggio - Unità paesistico-territoriali

1. Le "Unità tipologiche di Paesaggio" sono ambiti territoriali complessi sia per caratteri morfologici sia per le modalità di uso del suolo, individuate dall'elaborato E2.1 del PTCP.

2. Le "Unità di Paesaggio" sono unità paesistico-territoriali significative specificamente perimetrate ed individuate nell'appendice 1 della Relazione generale del PTCP. Le Unità di paesaggio costituiscono elemento di riferimento fondamentale e prescrittivo per la definizione dei contenuti paesistici degli strumenti urbanistici comunali.

3. Poiché le Unità di paesaggio comprendono territori di più Comuni, le comunità locali dovranno garantire una adeguata coerenza degli indirizzi paesistici da assumere all'interno della pianificazione locale, in rapporto ai criteri definiti dalla disciplina del presente Piano. A tal fine la Provincia provvederà all'approvazione di specifiche Linee guida metodologiche e disciplinari per le varie Unità di Paesaggio, che saranno approvate a termine dell'art.16. Per gli ambiti ricompresi nei territori delle Comunità Montane, le Comunità stesse potranno, di concerto con i Comuni interessati e la Provincia, predisporre le Linee guida per le Unità di Paesaggio relative al territorio di competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art.16. I Comuni non ricompresi nelle Comunità Montane potranno promuovere, di concerto con la Provincia, l'attivazione dei Tavoli Interistituzionali, di cui all'art.13, per la predisposizione delle Linee guida relative all'Unità di Paesaggio di appartenenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale.

Al Tavolo Interistituzionale dovranno partecipare tutti i Comuni dell'Unità di Paesaggio interessata. Le Linee guida saranno predisposte avendo riguardo agli elementi di impostazione metodologica, agli indirizzi di tutela e ai criteri per l'esplicitazione della rilevanza paesistica individuati dagli Studi di Settore di cui agli elaborati D3 e D4. Agli effetti della valutazione della compatibilità di cui all'art.27, fino all'approvazione delle Linee guida, il coordinamento si intende attuato qualora gli studi di maggior dettaglio abbiano assunto come riferimento di base gli indirizzi specifici di tutela ed i criteri per l'esplicitazione della rilevanza paesistica indicati ai capitoli 7 e 8 degli allegati D3 degli Studi di Settore (Paesaggio e Ambiente).

Art. 50 I PRG quali strumenti a valenza paesistica di maggior dettaglio

1. I Piani Regolatori Generali dei Comuni dovranno costituire strumento paesistico di maggior dettaglio rispetto al PTCP evidenziando gli aspetti paesistici, ambientali e rurali che caratterizzano i singoli territori e definendo indicazioni di azionamento e normativa adeguate alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutti gli elementi che ne costituiscono e determinano i valori.

2. In sede d'adeguamento al PTCP ai sensi dell'art. 25, nei nuovi PRG, i Comuni dovranno integrare gli strumenti urbanistici, con uno studio paesistico di dettaglio, esteso all'intero territorio comunale, al fine di

verificare la compatibilità paesistica delle scelte urbanistiche, in conformità alle NdA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

3. Lo studio paesistico di dettaglio alla scala comunale dovrà essere redatto in riferimento alle componenti delle unità paesistiche evidenziate nell'analisi paesistica degli studi di settore del PTCP e ai loro caratteri identificativi, nonché agli elementi di criticità, agli indirizzi di tutela e alle disposizioni di cui al presente titolo.

4. Tali componenti sono raggruppate negli elementi del paesaggio fisico e naturale, del paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale, del paesaggio storico-culturale, del paesaggio urbano, della rilevanza paesistica, della criticità e del degrado.

5. I Piani dovranno inoltre individuare la sensibilità paesistica dei luoghi in relazione alle componenti del paesaggio coerentemente alla D.G.R. n.11045 del 08.11.2002.

6. La valenza paesistica del PRG è componente essenziale della pianificazione urbanistica, strumento preventivo di verifica per la definizione delle destinazioni d'uso e delle modalità di intervento, al fine di garantire che le trasformazioni siano operate con il massimo rispetto e in assonanza con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali e con le preesistenze insediative.

7. L'individuazione delle componenti paesistiche che contribuiscono alla formazione di un sistema ambientale (ecologico e paesistico) di scala provinciale, potrà essere oggetto di maggior definizione dei perimetri, nell'ambito della redazione del PRG purché venga garantita la loro continuità fisica attraverso i territori comunali contermini.

8. Gli approfondimenti di cui al presente articolo assumono come riferimento primario gli elaborati degli studi di settore (D3 e D4) di cui all'art. 8 e relativa cartografia.

Art. 53 Aree ex art. 17 del PTPR

1. Il PTCP individua alla Tav. E2.2 le aree di cui all'art. 17 del PTPR per le quali, dalla data di efficacia del Piano Territoriale, vale la disciplina specifica prevista dalla presente normativa (Titolo II – cap.2, nonché quanto previsto dall'art.93 delle presenti NdA).
2. Sono ammessi gli interventi di cui al comma 6 del citato art. 17 del PTPR, relativi alle attrezzature per lo sviluppo sportivo, ricettivo, e turistico solo se già individuati dalla cartografia di Piano o previsti all'interno dei piani di settore di cui al precedente art.17 del PTCP o di progetti strategici di iniziativa comunale, intercomunale o sovracomunale, di intesa con la Provincia, e approvati dal Consiglio Provinciale con procedura di cui all'art.22, commi 2 e 3.
3. Negli ambiti individuati nella Tav.E4 come "Aree di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale" di cui all'art.93 e negli ambiti del sistema del verde nei quali è ammessa la possibilità di prevedere interventi insediativi, i Comuni potranno individuare nei propri PRG previsioni insediative nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ambiti di appartenenza.
Gli insediamenti in aree di espansione previsti dai PRG, potranno essere attuati previa predisposizione di Piani Attuativi di interesse sovracomunale ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.a della L.R. 23/97. Gli interventi interessanti singoli edifici e/o organismi edilizi in zone già edificate e/o di completamento saranno soggetti a preventivo parere ambientale reso ai sensi della L.R. 18/97.
4. I perimetri individuati dalla cartografia del PTCP sono riferiti alle perimetrazioni individuate nell'allegato al PTPR. Ove presenti provvedimenti regionali di stralcio di aree del vincolo ambientale di cui alla L.431/85 o di vincoli apposti ai sensi della L.1497/39, le corrispondenti aree sono da considerare stralciate anche dal perimetro di cui all'art. 17 del PTPR.

Cap. 2 Disciplina delle aree, degli ambiti, dei contesti ambientali e paesistici e dell'edilizia di antica formazione

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua in maniera specifica e puntuale nell'elaborato di cui all'allegato E5.4 tutti gli elementi di elevato valore naturalistico e paesistico anche non soggetti a tutela diretta della vigente legislazione europea, nazionale, regionale.
 2. Si riconoscono di particolare rilevanza paesistica le seguenti componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio:
 - 1) Ambiti connotati dalla presenza di fattori fisico - ambientali e/o storico culturali che determinano la qualità dell'insieme. Tali ambiti svolgono un ruolo essenziale per la riconoscibilità del sistema dei beni storico - culturali e delle presenze insediative, nonché per la salvaguardia degli ambiti paesistici d'elevata significatività;
 - 2) Contesti di rilevanza storico - testimoniale;
 - 3) Luoghi caratterizzati da beni storici specifici;
 - 4) Punti panoramici;
 - 5) Visuali panoramiche;
 - 6) Itinerari di fruizione paesistica;
 - 7) Aree protette istituite ai sensi della L.R. 86/83 esistenti (parchi, riserve, monumenti naturali, PLIS istituiti);
 - 8) Aree protette di progetto, finalizzate all'estensione e connessione del sistema Ambientale e paesistico provinciale.
- Il PTCP, inoltre, individua gli elementi del paesaggio agrario e delle aree coltivate. Sono le aree nelle quali viene esercitata l'attività agricola o che sono vocate all'esercizio di tale attività.
- Tali ambiti sono da considerarsi come essenziale risorsa ambientale e come fondamentale risorsa economica. Gli ambiti agricoli vengono differenziati nella tavola E5.4 sulla base delle relazioni esistenti fra le diverse componenti del paesaggio agrario. In particolare sono individuati i seguenti elementi tipologici:

- a) Paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi o debolmente antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti con presenza diffusa di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico culturale;
- b) Paesaggio pedemontano e/o collinare antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-pascoli;
- c) Paesaggio delle colture agrarie caratterizzate dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico culturale;
- d) Paesaggio delle colture agrarie con modeste connotazioni arboree, irrigue e fondiarie con presenza di edilizia sparsa;
- e) Paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e paesistico di relazione con i corsi d'acqua principali;
- f) Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d'acqua minori e/o con elementi di natura storico culturale;
- g) Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o prevalentemente inedificate di immediato rapporto con i contesti urbani.

Art. 54 Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico: prescrizioni

1. Gli ambiti di cui al presente articolo sono caratterizzati da un insieme articolato di elementi di valenza ambientale e paesistica con presenze di interesse storico, geomorfologico e naturalistico tali da determinare situazioni di particolare interesse in ordine alla necessità di azioni di tutela e valorizzazione. In tali ambiti è da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze significative della naturalità. Ogni tipo di attività o di intervento deve avvenire avendo cura anche della valorizzazione dei percorsi storici presenti, delle presenze edilizie e dei nuclei di antica formazione e di tutti gli elementi di rilevanza paesistica, avendo come riferimento per la loro individuazione e disciplina le indicazioni inerenti le

componenti dei "sistemi ed elementi di rilevanza paesistica" così come individuati alla Tav. allegato E5.4.

2. In tali zone potranno essere ammessi interventi che prevedano trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio solo se finalizzate alle attività necessarie per la conduzione agricola, agrituristica e agro-silvopastorale per la manutenzione dei caratteri e delle presenze ambientali e paesistiche e la prevenzione del degrado delle componenti del territorio.

Sono altresì ammesse trasformazioni edilizie finalizzate all'organizzazione dell'attività turistica laddove queste siano previste dai Piani di Settore di cui al precedente art. 17 o dai progetti strategici di iniziativa comunale, intercomunale o sovracomunale di intesa con la Provincia e approvati dal Consiglio Provinciale con procedura di cui all'art.22, commi 2 e 3.

È di massima esclusa la previsione di ambiti insediativi, salvo interventi da subordinare a preventiva variante al PTCP. Sono fatte salve tutte le previsioni dei Piani Attuativi per il recupero del patrimonio edilizio esistente già approvati e vigenti alla data di efficacia del PTCP.

I Comuni, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico o di formazione di un nuovo strumento o di sue varianti, verificano e individuano i perimetri degli ambiti di cui al presente articolo e possono proporre eventuali modifiche degli stessi che potranno essere recepite previa variante al PTCP.

3. Gli interventi ammessi dal presente articolo dovranno essere sottoposti a specifiche verifiche preliminari con la Provincia finalizzate alla valutazione di coerenza con i contenuti del presente articolo e con la disciplina generale di cui agli artt. 47,

9, 50 e 52. Sono fatti salvi interventi edilizi necessari all'esercizio dell'attività agricola, per i quali i Regolamenti Edilizi comunali dovranno comunque definire precise indicazioni in ordine all'uso dei materiali e delle tecniche costruttive, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che dovranno essere specificamente disciplinati dagli strumenti urbanistici ed edilizi avendo riguardo agli esiti degli studi di dettaglio della componente paesistica dei PRG.

4

Art. 57 Versanti boscati : prescrizioni

1. Il PTCP individua le aree boscate nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse naturalistico, ambientale, paesistico ed ecologico. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione.

Gli interventi ammessi in tali ambiti, devono rispondere al principio della valorizzazione.

Tali ambiti rappresentano ecosistemi che hanno funzione di fondamentale elemento di equilibrio ecologico.

2. Gli strumenti urbanistici generali prevederanno, avuto anche riguardo agli indirizzi del Piano Agricolo Provinciale, apposite normative per consentire e disciplinare il mantenimento e l'utilizzazione corretta del patrimonio boschivo sia a fini agricoli sia a fini di utilizzazione turistica.

3. Nelle aree montane potranno essere previste particolari infrastrutture di attraversamento delle aree boscate per il servizio all'attività dell'agricoltura montana e delle produzioni ad esse connesse nonché alla attività turistica prevista dai Piani di Settore di cui all'art.17 o dai progetti strategici di iniziativa comunale, intercomunale o sovracomunale di intesa con la Provincia e approvati dal Consiglio Provinciale con procedura di cui all'art.22, commi 2 e 3.

4. Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP individua nel Piano di Indirizzo Forestale di cui alla L.R. n.80/89 e L.R. 07/2000 lo strumento idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree e per l'individuazione di nuove aree da sottoporre a rimboscimento.

5. Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

a) Verifica i dati conoscitivi individuati alla tav. E2.2 e può definire una diversa perimetrazione delle aree boscate supportandola con idonei approfondimenti di dettaglio, che comunque non potrà prevedere la riduzione delle superfici effettivamente occupate dalla vegetazione, comprese le aree boscate distrutte da incendi successivamente alla data di efficacia del PTCP;

b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad azioni di tutela.

Art. 58 Paesaggio montano debolmente antropizzato e paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi

1. Gli ambiti di cui al presente articolo che sono caratterizzati dalla presenza di elementi del paesaggio montano debolmente antropizzato e di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle o da pascoli montani e versanti boscati con interposte aree prative, edificazione scarsa, sentieri e strade sono da considerarsi aree principalmente destinate alla attività agricola.

2. Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale.

3. Gli strumenti urbanistici comunali e i regolamenti edilizi dovranno definire specifici parametri per gli insediamenti e le infrastrutture anche agricole e indicare puntuali localizzazioni degli stessi in funzione del mantenimento degli elementi percettivi e del carattere dei luoghi avendo anche riguardo alle necessarie indicazioni in ordine alle tipologie e ai materiali.

4. Gli interventi di completamento e di espansione edilizia necessari al soddisfacimento dei fabbisogni residenziali o delle attività economiche (produttive, commerciali, turistiche ecc.) potranno essere allocati nelle aree di cui al presente articolo a condizione che interessino zone di completamento di frange urbane, ambiti agrari già dismessi o aree agricole di marginalità produttiva volgendosi prioritariamente alle aree di margine urbano individuate all'allegato E5.4.

Negli ambiti di cui al presente articolo, il PRG potrà, inoltre, individuare a mezzo di appositi Piani Attuativi interventi per il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente. I Piani Attuativi, previa verifica della compatibilità con il rispetto dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali degli edifici, potranno prevederne limitati ampliamenti volumetrici.

5. In ogni caso i nuovi interventi esterni dovranno porsi in coerenza con i caratteri generali dell'impianto morfologico degli ambiti urbani esistenti e non necessitare, per i collegamenti funzionali con le aree urbanizzate di nuovi significativi interventi di infrastrutturazione.

6. Le previsioni insediative che si discostano da tali direttive devono essere supportate da specifica relazione in ordine alle ragioni sottese alle scelte effettuate ed in riferimento alle trasformazioni territoriali e ambientali indotte.

Art. 59 Versanti delle zone collinari e pedemontane

1. Questi ambiti rivestono il carattere delle aree sensibili in quanto elementi fortemente percepibili attraverso i quali emerge un sistema integrato di valenze naturalistiche, agrarie ed insediative.

2. Essi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere conservati e mantenuti riconoscibili tutti gli elementi di emergenza naturalistica, nonché tutte le componenti che concorrono alla stabilità dei versanti ed agli equilibri idrogeologici.

2. Dovranno essere evitati i processi di compromissione dei terrazzi e delle balze, tramite un adeguato controllo delle scelte insediative degli strumenti urbanistici.

3. Dovranno inoltre essere seguite le seguenti direttive:

1. Le parti terrazzate dei versanti, ove ancora coltivati, dovranno essere mantenute secondo l'impianto originario; eventuali modifiche potranno essere consentite in presenza di sostituzione delle tecniche colturali che valgano a garantire una migliore economicità delle lavorazioni, fatta salva la verifica delle conseguenze di eventuali alterazioni indotte negli equilibri idrogeologici del versante.

2. Dovrà essere posta particolare cura per il recupero del sistema di percorsi esistenti, e nella progettazione di infrastrutture, impianti e servizi tecnologici e nella riqualificazione delle attrezzature esistenti che si pongono in contrasto con i caratteri ambientali dei siti.

3. Potranno essere effettuate previsioni insediative con i criteri di cui all'art. 58, commi 4, 5 e 6.

SINDACO: Giovanni Guizzetti

ASSESSORE ALL'URBANISTICA: Roberto Zanella

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Comunale:

Franco Bonfadini

Redattori:

Leonardo Benevolo

Luigi Benevolo

Alessandro Benevolo

Francesca Traversi

Davide Bettoni

Francesca Castagnari

Bruno Giuliano Tonelli

Luca Gregorelli